

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto da parte degli iscritti presso l'Università ai percorsi di formazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, pubblicato nella G.U. n. 224 del 25 settembre 2023

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (nel seguito più brevemente Università), C.F. 04400441004, con sede legale in Roma, Via Ostiense 133, rappresentata dal Prof. Massimo Margottini, nato a Roma il 24/11/1956, Coordinatore del Centro di Ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale dei docenti e per l'innovazione della didattica Teaching and Learning Centre (TLC).

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA _____

Codice fiscale _____

con sede legale in _____

Indirizzo _____

rappresentata dal/dalla Dirigente scolastico/a Prof./Prof.ssa

Nato/a a _____

Il _____ / _____ / _____

PREMESSO

- a) che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, pubblicato nella G.U. n. 224 del 25 settembre 2023 (nel seguito più brevemente D.P.C.M.), disciplina i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e visti in particolare, gli articoli 10 e 11 del D.P.C.M.;

- b) che i decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 156 del 24 febbraio 2025 e n. 270 del 19 marzo 2025 hanno disciplinato l'avvio dei suddetti percorsi per l'anno accademico 2024/2025, assegnando i posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria;
- c) che nell'ambito dei percorsi formativi da 60 CFU, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M., e da 36 CFU, di cui all'allegato 5 del D.P.C.M., sono previsti rispettivamente 15 CFU e 10 CFU di tirocinio diretto da svolgersi presso istituti scolastici, per ognuno dei quali l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore;
- d) che presso l'Università sono attivi percorsi di formazione di cui al D.P.C.M.;
- e) che vi è pertanto la necessità di stipulare un accordo tra l'Università e l'Istituto scolastico al fine di definire le modalità di attuazione della reciproca collaborazione per lo svolgimento del tirocinio diretto da parte degli iscritti ai suddetti percorsi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l'Ufficio scolastico Regionale di afferenza, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta dell'Università, quale soggetto promotore, gli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023, per lo svolgimento del tirocinio diretto ai sensi e in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.

Art. 2

L'Istituto scolastico si impegna ad accogliere i corsisti proposti dall'Università per lo svolgimento del tirocinio, secondo un progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante nel quale sono contenuti i seguenti dati:

- a) il nominativo e altri dati personali del tirocinante;
- b) le attività da svolgere;
- c) il numero massimo di CFU che il tirocinante deve conseguire attraverso il tirocinio.

Il progetto formativo è sottoscritto dal tirocinante, dal Dirigente scolastico e dal Direttore del percorso formativo.

Ciascun tirocinante, durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, è tenuto:

- a) a svolgere le attività come previste dal progetto formativo;
- b) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- c) a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
- d) a frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

Art. 3

L'attività del tirocinante è coordinata dal tutor coordinatore, operante presso l'Università, e dal/dai tutor dei tirocinanti, operante/i presso l'Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M.

I suddetti tutor svolgono le funzioni previste dal medesimo art. 10.

Art. 4

L'Università si impegna a fornire al tirocinante un libretto per la registrazione delle attività di tirocinio svolte e il progetto formativo di cui all'articolo 2.

L'Istituto scolastico si impegna:

- a) a designare il/i tutor del/dei tirocinante/i di cui all'articolo 3;
- b) a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- c) ad assicurare ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

L'Università, ai sensi dell'art 8, comma 3, del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica un contributo pari a € 15,00 per ciascun CFU di attività prevista e adeguatamente registrata per ciascun tirocinante ospitato.

Il contributo sarà versato dall'Università all'Istituto scolastico in unica soluzione a conclusione del ciclo dei percorsi.

Art. 6

L'Università si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze o comunque avvenute nell'ambito delle attività inserite nel Piano dell'offerta formativa, in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato, di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, commi 1 e 5 e D.P.R. 156/99, art. 2.

L'Università garantisce che i tirocinanti usufruiscano di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, stipulata con la compagnia "Axa Assicurazioni S.p.A." Numero di polizza: 411601193. Scadenza: 31 luglio 2026.

In caso di infortunio del/dei tirocinante/i durante lo svolgimento del tirocinio l'Istituto scolastico si impegna a darne tempestivamente segnalazione all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore, conformemente alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali.

Art. 8

La presente convenzione ha validità quadriennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente convenzione è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta, in modalità virtuale, dall'Università degli studi Roma Tre giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il documento viene firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Coordinatore del T.L.C.
Prof. Massimo Margottini

Per l'Istituto scolastico
Il/La Dirigente
Prof./Prof.ssa _____